



22092 23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNI LIBERATI - Presidente -  
ANDREA GENTILI  
GIANNI FILIPPO REYNAUD  
ALBERTO GALANTI  
MARIA BEATRICE MAGRO - Relatore -

Sent. n. sez. 398/2023  
CC - 09/03/2023  
R.G.N. 38418/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato il : (omissis)

avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;  
lette le conclusioni del PG dott Gianluigi Pratola che ha chiesto dichiararsi  
inammissibile il ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma con la quale è stata rigettata l'istanza, proposta ai sensi dell'art. 175 cod.proc.pen., per la restituzione del termine ad impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 02/11/2021 in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, passata in giudicato.


2. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, rappresentando di aver nominato, mentre era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, l'avv. (omissis) quale difensore di fiducia. A seguito di colloquio intercorso con il suddetto avvocato (omissis) il quale aveva manifestato la sua volontà di non assisterlo, il ricorrente, in data (omissis) ha nominato l'avv. (omissis) (omissis) affinché assumesse la difesa e proponesse appello avverso la sentenza di condanna di primo grado. Erroneamente, la nomina dell'avv. (omissis) non conteneva la revoca del precedente difensore di fiducia, avv. (omissis) che non aveva accettato la nomina. La casa Circondariale, in particolare l'ufficio matricola del carcere, tuttavia, non trasmetteva la nomina a difensore di fiducia all'avv. (omissis) che quindi non ne ha avuto alcuna contezza e non ha coltivato l'appello. Il ricorrente deduce, quindi, violazione dell'art. 175 cod.proc.pen., in quanto il giudice non ha considerato che la mancata impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale è riconducibile ad un caso fortuito, del tutto imprevedibile e non imputabile al ricorrente, ovvero alla violazione, da parte dell'ufficio matricola della casa circondariale ove egli si trovava *in vinculis*, dell'art. 123, comma 2 bis, cod.proc.pen., norma che dispone che l'imputato detenuto ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore della casa circondariale e che tali impugnazioni, dichiarazioni e richieste, compresa la nomina del difensore, sono contestualmente comunicate al difensore nominato. Rappresenta di essere impossibilitato a difendersi personalmente e di sorvegliare il difensore e verificare la comunicazione della nomina, essendo straniero, tossicodipendente e senza fissa dimora.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso proposto venga dichiarato inammissibile.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate.

In tema di restituzione nel termine ad impugnare, si è affermato che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive e non essere quindi riconducibile a comportamento del soggetto interessato, salvo che questi risulti condizionato da fattori esterni in termini assoluti. Integra, pertanto, il caso fortuito idoneo a



legittimare la restituzione in termini, ad esempio, l'erronea annotazione della cancelleria ove si attesta l'intervenuta impugnazione della sentenza da parte di un difensore diverso da quello che ha assistito l'imputato nel giudizio di primo grado (Sez.5, n.18820 del 23/03/2007, Rv. 236919), mentre non rileva l'inadempimento o l'inesatto adempimento del difensore al mandato di proporre impugnazione, anche perché grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito. In ordine ai doveri di diligenza che gravano sull'assistito, si osserva inoltre che il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non costituiscono caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione nel termine, posto che grava sull'assistito un onere di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito (Sez.6, n.1206, del 07/12/2021).

Nello specifico, in relazione all'omessa trasmissione delle richieste e delle comunicazioni dell'imputato *in vinculis* al suo difensore, concernente il caso in disamina, si è affermato che la dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'istituto penitenziario soltanto all'autorità giudiziaria e non anche al professionista designato, incombando tale onere informativo esclusivamente sull'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del difensore fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali (Sez. 6, n. 27711 del 07/07/2021 Cc. (dep. 16/07/2021 ) Rv. 281823). Solo in un'isolata pronuncia si è affermato che costituisce causa di forza maggiore, ai fini indicati dall'art. 175 cod. proc. pen., "la violazione da parte della direzione del carcere dell'obbligo su di essa gravante di comunicare l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia da parte di un detenuto al consiglio dell'ordine degli avvocati territoriale, il quale avrebbe poi dovuto provvedere ad avvisare il difensore" (Sez. 3, n. 38137 del 02/10/2012, Hurubas, non massimata).

Tanto premesso, si evidenzia che la materia è stata recentemente innovata per effetto di una specifica previsione normativa che impone di superare il suddetto orientamento giurisprudenziale, fondato sulla precedente statuizione normativa. L'art.2, comma 14, della l. 27 settembre 2021, n.134, ha infatti introdotto un nuovo comma 2 bis all'art. 123 cod.proc.pen., a tenore del quale "le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate al difensore nominato". Pertanto, a seguito dell'introduzione della suddetta norma, è stato introdotto un preciso obbligo giuridico, a carico dell'amministrazione penitenziaria, di comunicare la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., non soltanto all'autorità giudiziaria, ma anche al professionista designato. La norma ha quindi superato il citato indirizzo interpretativo che imponeva a carico dell'imputato l'onere informativo dell'avvenuta nomina al difensore di fiducia, e che escludeva che il mancato intervento del difensore fiduciario, determinato dalla negligenza

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and the initials 'G. Gibboni'.

del nominante, determini una causa di invalidità degli atti processuali, rilevante ai sensi dell'art. 178 lett.c) cod.proc.pen.

2. Nel caso in disamina, il ricorrente, in data 18 novembre 2021, successivamente all'entrata in vigore della norma, pubblicata nella gazzetta ufficiale G.U. n. 237 del 4 ottobre 2021, ha nominato l'avv. (omissis) (omissis) affinché assumesse la difesa e proponesse appello avverso la sentenza di condanna di primo grado. Era vigente quindi l'obbligo di cui all'art. 123, comma 2 bis, cod.proc.pen., che pone a carico dell'amministrazione penitenziaria l'onere di comunicare al difensore nominato tutte le richieste, impugnazioni e dichiarazioni, rese dall'imputato *in vinculis*, compresa la medesima nomina del difensore. Pertanto, l'omessa trasmissione della nomina al difensore che, all'insaputa della suddetta nomina, non ha <sup>presentato</sup> coltivato l'impugnazione, costituisce un inadempimento dell'amministrazione penitenziaria ~~che è causa di nullità a norma dell'art. 178 lett.c) cod.proc.pen. e consente la restituzione nel termine ad impugnare.~~

In proposito, si osserva che non rileva, come erroneamente ha invece affermato la corte territoriale, che il ricorrente non abbia revocato la nomina dell'avv. (omissis) e che pertanto, alla data del (omissis), l'imputato fosse comunque difeso anche da quest'ultimo professionista, oltre che dall'avvocato (omissis). Si osserva infatti che i due avvocati godono di poteri autonomi di impugnazione, sicchè la suddetta circostanza non incide sulla configurazione della causa di nullità.

Infine, si osserva che nessun difetto di diligenza può essere rimproverato al ricorrente che ha confidato sulla trasmissione della dichiarazione di nomina al difensore cui aveva espressamente conferito il compito di impugnare la sentenza, non gravando a carico dell'assistito un obbligo di vigilanza in ordine alla trasmissione della nomina da parte del c.d. Ufficio matricole al suddetto difensore che, pertanto, del tutto ignaro della nomina, non ha proposto alcuna impugnazione.

3. La sentenza deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.


**PQM**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma

Così deciso il 9 marzo 2023

Il Consigliere estensore

Maria Beatrice Magro



Il Presidente

Giovanni Liberati

